

**F.B. S.r.l.**

**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**

***vigente dal 23 dicembre 2025***

## INDICE

<b>1. Scopo</b> .....	3
<b>2. Campo di applicazione</b> .....	4
<b>3. Riferimenti</b> .....	4
<b>4. Definizioni</b> .....	4
<b>5. Responsabilità</b> .....	6
<b>6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")</b> .....	6
<b>7. Canale di segnalazione interna</b> .....	7
<b>7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")</b> .....	7
<b>7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna</b> .....	7
<b>7.3 Caratteristiche della segnalazione</b> .....	8
<b>7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione</b> .....	9
<b>7.5 Segnalazioni con erroneo destinatario</b> .....	10
<b>7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna</b> .....	10
<b>7.7 Obblighi di informazione</b> .....	11
<b>8. Obbligo di riservatezza</b> .....	11
<b>9. Tutela dei dati personali</b> .....	12
<b>10. Misure di protezione e di sostegno</b> .....	12
<b>10.1 Divieto di ritorsione</b> .....	13
<b>10.2 Misure di sostegno</b> .....	13
<b>10.3 Limitazione di responsabilità del segnalante</b> .....	14
<b>11. Regime sanzionatorio</b> .....	14

## 1. Scopo

La presente procedura è adottata da F.B. S.r.l. (di seguito, anche solo la "**Società**") in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019. In ragione delle specifiche caratteristiche dimensionali della Società, che ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 pur avendo impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati inferiore a cinquanta, l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse tramite la presente procedura è limitato alle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello 231 adottato dalla Società, come meglio specificato nei paragrafi seguenti.

Con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha adottato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'adozione delle Linee Guida succedeva al Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di cui alla delibera dell'Autorità n. 301 del 12.07.2023.

Nel corso del 2024 sono state elaborate dall'Autorità apposite Linee guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di segnalazione, espressione del potere regolatorio dell'Anac e frutto del monitoraggio sullo stato di attuazione sul suddetto istituto, condotto nel corso del 2023. Le criticità emerse hanno evidenziato la necessità di adottare un nuovo documento regolatorio che potesse chiarire alcuni aspetti normativi e operativi, fornendo indicazioni chiare e indirizzi interpretativi nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei destinatari della normativa in materia di Whistleblowing, pubblici o privati indifferentemente.

Le suddette Linee guida sono state sottoposte a consultazione pubblica nel periodo compreso tra il 7 novembre e il 9 dicembre 2024 e, all'esito di tale procedimento, con delibera n. 478, approvata dal Consiglio dell'ANAC il 26 novembre 2025, l'Autorità ha definitivamente approvato le Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, fornendo indicazioni puntuali sulle modalità di istituzione e gestione dei canali interni, con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa di riferimento.

Con delibera n. 479, anch'essa approvata dal Consiglio dell'ANAC il 26 novembre 2025, l'Autorità ha infine apportato modifiche e integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, al fine di assicurare la coerenza sistematica dei contenuti con le indicazioni fornite in materia di canali interni e di superare alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti all'applicazione del D. Lgs. n. 24/2023.

La presente procedura è pertanto adottata in un contesto normativo e regolatorio in evoluzione e tiene conto, per quanto applicabili alla realtà organizzativa della Società, delle indicazioni fornite dall'ANAC. Resta ferma la necessità di procedere a eventuali successive modifiche e aggiornamenti della procedura stessa qualora intervengano ulteriori indicazioni interpretative, regolatorie o normative rilevanti in materia di whistleblowing.

## 2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni sulle violazioni (così come meglio specificate nel paragrafo 4) acquisite all'interno del contesto lavorativo<sup>1</sup>, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali<sup>2</sup> che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

## 3. Riferimenti

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- le Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

## 4. Definizioni

- **"segnalazioni"**: qualsiasi comunicazione scritta o esposta in un colloquio contenete informazioni sulle violazioni;
- **"violazioni"**: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società;

---

<sup>1</sup> Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, comunque qualificabile, presente o passato.

<sup>2</sup> Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023.

- **"informazioni sulle violazioni"**: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **"segnalazione interna"**: comunicazione delle "segnalazioni" attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **"segnalante"**: persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"facilitatore"**: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"contesto lavorativo"**: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **"persona coinvolta"**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **"responsabile del canale"**: il soggetto interno alla Società, individuato dalla Società medesima, responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **"ritorsione"**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **"seguito"**: l'azione ovvero le azioni avviata dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **"riscontro"**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **"piattaforma"**: canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 7) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- **"OdV"**: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società;
- **"Modello 231"**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della Società.

## 5. Responsabilità

Il responsabile del canale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con gli interlocutori interni, definiti nell'ambito della presente procedura, e l'OdV (nei casi previsti), l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante, se richiesti;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

## 6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione (c.d. "segnalante")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono stata acquisite durante il rapporto di lavoro.

## **7. Canale di segnalazione interna**

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta attraverso la piattaforma "@Whistleblowing" accessibile al link <https://digitalroom.bdo.it/GioiaPura/home.aspx>.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante potrà inoltre richiedere un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

### **7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "responsabile del canale")**

La gestione del canale interno è affidata all'Organismo di Vigilanza monocratico, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato. Il medesimo riveste altresì la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico, co-incarico ritenuto compatibile con le previsioni normative e regolamentari in materia, in quanto esercitato nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza richiesti.

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

### **7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna**

Il canale interno di segnalazione della Società è appoggiato alla piattaforma "Whistleblowing", è web-based e fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

I dati del segnalante ("dati utente") sono accessibili solo al responsabile del canale.

La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dai soggetti autorizzati e ad oggi solo dal responsabile del canale. Il responsabile del canale, ove vi sia la necessità, potrà delegare l'accesso alla piattaforma ad altro soggetto che ritenga dotato di idonei requisiti: la delega deve essere temporanea e in forma scritta con data certa. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 3 mesi. La password policy è aderente alle best practices internazionali.

La Data Retention è regolata da scadenze predefinite con automatici reminder al responsabile del canale che procederà, a scadenza, alla cancellazione dei dati.

La società BDO, proprietaria della piattaforma, è certificata ISO27001.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento (supportata dal Responsabile Esterno (ex art 28 RE 2016/679) nominato a seguito della fornitura di un servizio informatico di piattaforma whistleblowing), attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).

### **7.3 Caratteristiche della segnalazione**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesamente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

#### **7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione**

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.

Il segnalante attiva la segnalazione attraverso il link sopra indicato in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato.

Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro tramite relativa sottoscrizione.

La ricezione della segnalazione da parte del soggetto responsabile del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Il responsabile del canale procede alla sua "lavorazione" secondo un flow chart di processo predefinito.

Alla ricezione della segnalazione, il soggetto responsabile provvede a comunicare un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.

Il soggetto responsabile della gestione della segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. In questa fase, qualora il responsabile del canale lo ritenga necessario (es. in caso di eventuali dubbi), potrà valutare la rilevanza ex del D.Lgs. 231/2001 della segnalazione. Qualora la segnalazione non sia inerente, il responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile del canale contatterà il segnalante tramite la piattaforma. Se il segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il responsabile del canale procede con l'archiviazione della segnalazione.

Il responsabile del canale, in qualità di componente monocratico dell'OdV, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, provvede - qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevanti ex del D.Lgs. 231/2001 - a valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV rispetto al modo con cui gestire la segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001.

Il responsabile del canale, a chiusura dell'indagine, predisponde un report finale al fine di procedere con il riscontro al segnalante. Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile del canale, informato il

segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario, dando al segnalante periodici aggiornamenti.

In caso si tratti di violazioni rilevanti ex del D.Lgs. 231/2001, il responsabile del canale, in qualità di OdV monocratico, valuta e determina, nell'ambito della propria autonomia operativa, le iniziative da intraprendere sulla base degli esiti dell'indagine, nel rispetto delle funzioni e dei poteri attribuiti dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

Quando, per i medesimi fatti oggetto della segnalazione, sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per gli stessi fatti, nei casi di dolo o colpa grave, la Società adotta sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante o del denunciante che abbia in essere un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, sanzioni che sulla base della contrattazione collettiva applicata non sarà inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella misura di 1 giornata.

### **7.5 Segnalazioni con erroneo destinatario**

Qualora la segnalazione giunga a un soggetto diverso dal responsabile del canale, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al responsabile del canale dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 7.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione nel termine indicato da parte di un lavoratore dipendente che sulla base della contrattazione collettiva applicata non sarà inferiore alla multa.

Nel caso di involontaria segnalazione a soggetto diverso dal responsabile del canale, il segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

### **7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna**

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

### **7.7 Obblighi di informazione**

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono trasmesse via email ai dipendenti ed esposte presso la sede della Società, in bacheca, oltre che nell'apposita sezione dell'intranet aziendale e del sito internet della Società (<https://www.gioiapura.it/whistleblowing/>), e rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società attraverso l'apposita sezione del sito internet della Società (<https://www.gioiapura.it/whistleblowing/>).

### **8. Obbligo di riservatezza**

Tutte le segnalazioni e i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;

- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

## **9. Tutela dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo <https://digitalroom.bdo.it/GioiaPura/home.aspx>.

## **10. Misure di protezione e di sostegno**

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 7.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione integrino per il segnalante il reato di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile per i medesimi fatti oggetto di segnalazione, nei casi di dolo o colpa grave, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **10.1 Divieto di ritorsione**

I soggetti enumerati nel paragrafo 5 non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano "ritorsioni":

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

### **10.2 Misure di sostegno**

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*"promozione della cultura della legalità"*,

*della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale") e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.*

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **10.3 Limitazione di responsabilità del segnalante**

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

## **11. Regime sanzionatorio**

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001 prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,

- mancate istituzione dei canali di segnalazione, mandata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia; nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.